CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

(estratto del verbale della Commissione Esaminatrice del 09/04/2025)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, per la valutazione dei titoli sono previsti 20 punti così ripartiti:

1)	**titoli di carriera**	**punti 10**
2)	**titoli accademici e di studio**	**punti 3**
3)	**pubblicazioni e titoli scientifici**	**punti 3**
4)	**curriculum formativo e professionale**	**punti 4.**

La commissione, per la valutazione dei titoli si attiene ai seguenti criteri specifici, tenuto conto delle prescrizioni fissate per legge.

1) TITOLI DI CARRIERA (massimo punti 10)

La Commissione, richiamati i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997, stabilisce quanto segue:

1. Servizio nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente: **punti 1,20 all'anno***
2. Servizio nella disciplina o in disciplina equipollente con rapporto di lavoro a tempo determinato a seguito di convenzione con Scuola di Specializzazione ai sensi dell'art.1, comma 547, Legge 30.12.2018 n. 145: **punti 1,20 all'anno**;
3. Servizio in disciplina affine: punteggio di cui al punto 1) ridotto del 25%*
4. servizio in altra disciplina: punteggio di cui al punto 1) ridotto del 50%*
5. servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo: **punti 0,25 all'anno.**

(*servizio dopo il 05/12/1996)

SPECIALIZZAZIONE ai sensi del D.Lgs. 257/1991 e D.Lgs. 368/1999:
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/1991 o D.Lgs. 368/1999 è valutata ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 27 D.P.R. 483/1997, art. 45 D.Lgs. 368/1999 e art. 53 Legge 289/2002 richiamati di seguito:

- **Art. 45 D.Lgs. 368/1999**
  Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi;

- **Art. 53 Legge 289/2002 (Legge Finanziaria)**
  Ai medici che conseguono il tiolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente;

attribuendo **punti 1,00** per anno di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente, **punti 0,75** per anno di specializzazione in disciplina affine e **punti 0,25** per anno di specializzazione in altra disciplina.

In tutti i casi in cui non sia indicata la data precisa di inizio e fine rapporto, vale l'ultimo giorno del mese iniziale e il primo giorno del mese finale.

Il servizio inoltre è considerato omogeneo se concorrono contemporaneamente le condizioni sotto specificate:

- se svolto nel medesimo profilo professionale e nella medesima categoria;
- se svolto presso enti / strutture diverse ma della stessa natura giuridica anche se con soluzione di continuità;
- se svolto con identica percentuale di orario di lavoro (tempo pieno o part time).

2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (massimo punti 3)

Fatto salvo quanto previsto e precisato al punto 1) in merito alle specializzazioni conseguite ex D.Lgs. 257/1991 e D.Lgs. 368/1999, la Commissione, per ogni altra ipotesi non riconducibile a taluna delle fattispecie previste e normate dai decreti da ultimo citati al punto 1), fa riferimento ai criteri generali contenuti nel D.P.R. 483/1997.

3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (massimo punti 3)

Le pubblicazioni, edite a stampa e debitamente allegate in originale, copia autenticata o semplice accompagnata da autocertificazione, saranno valutate sulla base di un preciso esame di merito dei singoli lavori presentati. La valutazione delle pubblicazioni è globale e tiene conto di quanto indicato all'art 11 del D.lgs 483/1997 nel seguente modo:

- originale interpretazione di dati o mera esposizione di dati
- attinenza o non attinenza al posto messo a concorso
- lavoro singolo o in collaborazione
- importanza della rivista.

La Commissione stabilisce inoltre di attribuire i seguenti punteggi:

- **pubblicazioni come primo autore:**
  - **su riviste nazionali** assegnando un punteggio fino **a 0,20 per lavoro;**
  - **su riviste internazionali assegnando un punteggio fino a 0,40 per lavoro;**
  - **abstract assegnando un punteggio fino a 0,10 per lavoro;**

- **pubblicazioni come co-autore su riviste nazionali, internazionali ed abstract** assegnando un punteggio fino **a 0,05 per lavoro.**

La Commissione si riserva comunque di affrontare e risolvere motivatamente casi particolari.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (massimo punti 4)

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee, ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco

dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici nella disciplina in oggetto, successivi al conseguimento del titolo di studio.
La commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri:

- I corsi, convegni, seminari saranno oggetto di valutazione se attinenti alla materia della selezione e se successivi al titolo fatto valere per l'accesso tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:
  a) Importanza del corso;
  b) Durata del corso;

  attribuendo un punteggio
  - **fino a punti 0,005** per corso normale,
  - **fino a punti 0,01 corso ECM o con esame finale,**
  - **fino a punti 0,1** per corsi di formazione di lunga durata;

- I corsi come relatore saranno oggetto di valutazione se attinenti alla materia della selezione e se successivi al titolo fatto valere per l'accesso attribuendo un punteggio fino a **punti 0,02 per corso**;

- Attività didattica attinente alla materia della selezione e se successiva al titolo fatto valere per l'accesso attribuendo un punteggio fino a **punti 0,05 per anno**;

- Servizio prestato nella disciplina, in disciplina equipollente o affine come medico libero professionista, cococo, contratto d'opera professionale, borsista o collaboratore di ricerca:
  - presso enti pubblici: **fino ad un massimo di punti 0,36 per anno** con orario a tempo pieno, con abbattimento proporzionale per orari inferiori fino al minimo di punti 0,24 per anno anche in caso di orario non dichiarato o non determinabile;
  - inoltre come dipendente con rapporto di lavoro subordinato presso enti privati o privati accreditati: **fino ad un massimo di punti 0,25 per anno per 38 ore settimanali**, con abbattimento proporzionale per orari inferiori fino al minimo di punti 0,12 per anno anche in caso di orario non dichiarato o non determinabile;

- Servizio prestato in altra disciplina come medico libero professionista, cococo o borsista: non valutato;

- L'attività di specialista ambulatoriale prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità, in base all'art. 21 D.P.R. 483/1997, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito, ossia punti 1,00 per anno (tempo pieno 38 ore settimanali);

- Servizio di medico di continuità assistenziale: 96 ore mensili (o superiori) = 0,05 punti (1152 ore annue = 0,60 punti), con abbattimento proporzionale per orari inferiori fino al minimo di punti 0,25 per anno anche in caso di orario non dichiarato o non determinabile;

- Servizio di medico incaricato emergenza sanitaria territoriale: punti 0,60 all'anno. Per i candidati che hanno fatto valere il requisito di cui all'art. 12, comma 1, D.L. 30 marzo 2023 n. 34 verranno decurtati tre anni di servizio dal periodo di attività indicato.

La Commissione formula inoltre i seguenti ulteriori criteri generali per la valutazione dei titoli:

- ogni titolo dovrà essere formalmente e correttamente documentato;
- in presenza di servizi contemporanei, valutabili tra i titoli di carriera, si procederà alla valutazione soltanto del servizio più favorevole al candidato;
- in caso di omessa indicazione del giorno e/o del mese di inizio e/o di fine del servizio, il periodo sarà calcolato partendo dall'ultimo giorno del mese o dell'anno indicato quale decorrenza e fino al primo giorno del mese o dell'anno indicato quale termine; in caso di generica indicazione di anno accademico universitario, si considererà il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo;
- in caso di dubbia o omessa indicazione di caratteristiche dei servizi prestati, influenti sulla valutazione, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
- per la valutazione dei titoli di servizio, con particolare riferimento a quelli prestati in "altra posizione funzionale", si richiama espressamente quanto comunicato in merito dal Ministro della Sanità con circolare 27/04/1998 n. DPS IV/9/11/749;
- in carenza di indicazioni del bando della presente procedure e tenuto conto del D.Lgs. 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare Libro VII, Titolo II, Capo VI, Sez. VIII ed in particolare l'art. 2050, la Commissione decide di valutare nel modo seguente il servizio militare di leva:
  a) servizio quale Ufficiale Medico addetto o dirigente del Servizio sanitario di battaglione, di reparto operativo o di qualsiasi altra struttura diversa da ospedale militare: la stessa valutazione che viene attribuita per il "servizio di ruolo quale Medico presso pubbliche amministrazioni" ex art. 27 del D.P.R. 483/1997;
  b) servizio militare prestato ai sensi del D.M. 27/01/1976: valutazione conseguente;
  c) servizio militare svolto in pendenza di rapporto di lavoro: la stessa valutazione che viene attribuita per il servizio sospeso, fatte salve le ipotesi a) e b) se più favorevoli;
  d) servizio militare in situazioni diverse dalle precedenti: valutazione conforme ai criteri stabiliti dal D.P.R. 483/1997 per il curriculum formativo e professionale;
  e) servizio pubblico prestato nella disciplina in paesi della Comunità Europea. Il riconoscimento da parte degli organi competenti dello Stato Italiano riveste carattere costitutivo, per cui lo stesso deve essere avvenuto entro la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura; in caso contrario la Commissione decide di valutare il servizio in questione nell'ambito del curriculum formativo e professionale;
- non potrà essere oggetto di valutazione l'attività svolta quale normale compito d'istituto;
- non si valutano gli attestati esclusivamente laudativi.

Non saranno oggetto di valutazione:

- Stage, tirocini, attività di volontariato;
- Frequenze in atto presso Università, scuole di specializzazione.

<u>Per i candidati iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, verranno valutati gli anni di specializzazione conclusi e l'eventuale servizio nella disciplina o in disciplina equipollente con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale a seguito di convenzione con Scuola di Specializzazione ai sensi dell'art.1, comma 547, Legge 30.12.2018 n. 145.</u>

Per i candidati in possesso del requisito di cui all'art. 12 comma 1 Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, vengono decurtati 3 anni dall'anzianità di servizio maturata presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, quale requisito di ammissione.

La commissione si riserva comunque di affrontare e risolvere motivatamente singole situazioni, non previste espressamente, in grado di evidenziare un livello di qualificazione professionale ulteriore, quali a titolo esemplificativo titoli non meramente laudativi, ma tali da dimostrare il possesso di particolari capacità, attitudini, conoscenze nel profilo attinente la materia a concorso o attività professionali particolarmente qualificate, non riconducibili ad alcune tra quelle elencate in precedenza, tenuto conto che il punteggio per il curriculum deve essere globale.

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Per la valutazione delle prove la commissione prende atto di quanto stabilito dall'art 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 che, per le prove di esame dispone quanto segue:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Per ciò che concerne i criteri di valutazione della **prova scritta** la Commissione unanime stabilisce che la stessa verrà valutata sulla base di una puntuale illustrazione dell'argomento oggetto della prova, rilevabile dalla precisione, quindi chiarezza accompagnata da appropriatezza del linguaggio e capacità di sintesi.

Per ciò che concerne i criteri di valutazione della **prova pratica** la Commissione unanime stabilisce che la prova verrà valutata sulla base della conoscenza dell'argomento, della correttezza dell'approccio diagnostico al problema prospettato e, infine, della conoscenza anche teorica del problema dimostrata nella discussione che viene fatta durante la prova.

Per ciò che concerne i criteri di valutazione della **prova orale** la commissione unanime stabilisce che la prova verrà valutata tenuto conto della chiarezza espositiva e sulla base del livello di conoscenza attinente alla qualifica professionale richiesta.